

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26362 del registro di segreteria, proposto dal sig. – *OMISSIS* – rappresentato e difeso dall’Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y pec elena.avvpettinau@legalmail.it) presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n.18, è elettivamente domiciliato, contro:

- l’I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione pubblica - in persona del suo rappresentante legale;
- la GUARDIA DI FINANZA - C.I.A.N. Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza in persona del suo legale rappresentante.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, l’Avvocato Elena PETTINAU, nell’interesse del ricorrente, l’Avvocato Alessandro DOA, per l’INPS, e il Luogotenente Andrea De NISCO per la Guardia di Finanza.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, il signor *OMISSIS* ha chiesto di dichiarare il proprio diritto al percepimento della pensione privilegiata di 7° categoria Tab. A a vita di cui al decreto *OMISSIS* reso dalla Guardia di Finanza; oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Nel ricorso si rappresenta che il sig. *OMISSIS*, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è titolare di Pensione Ordinaria Diretta con decorrenza *OMISSIS*; con decreto *OMISSIS* la Guardia di Finanza ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata per infermità di cui è affetto il ricorrente ascrivibile alla 7° cat. Tab. A, provvedendo nel contempo a inviarne copia all'INPS in data *OMISSIS* per la sua applicazione.

In data *OMISSIS* il sig. *OMISSIS* ha inoltrato all'INPS domanda di pensione privilegiata e, con istanza del *OMISSIS*, ha notificato all'INPS formale diffida a provvedere ex art 153 c.g.c. senza ricevere risposta.

La Guardia di Finanza - C.I.A.N. Ufficio Contenzioso Trattamento Economico si è costituita in giudizio con memoria depositata il 20 novembre 2025, nella quale ha chiesto che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio, atteso che la legittimazione passiva alla controversia risiederebbe in capo all'INPS; con la condanna del ricorrente alle spese di lite nei confronti della Guardia di Finanza.

Il 27 gennaio 2026 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una nota con la quale, vista la memoria di costituzione e risposta della Guardia di Finanza, ha osservato che sussiste la legittimazione passiva dell'amministrazione militare in ragione del suo coinvolgimento nel procedimento di liquidazione, ancor più perché il ricorrente è cessato dal servizio prima del 2010, data a partire dalla quale tutte le competenze a liquidare le pensioni privilegiate sono transitate all'INPS gestione dipendenti pubblici. Inoltre, il ricorrente è cessato dal servizio in data 1/1/2003 e il CVCS ha espresso parere favorevole sulla dipendenza da causa di servizio in data 25/5/2004, mentre il decreto di

liquidazione della pensione privilegiata *OMISSIS* emesso dalla Guardia di Finanza reca la data del 10/11/2023 ed è stato inviato all'INPS in data 13/11/2023.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 27 gennaio 2026, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio ha dato attuazione al decreto n. *OMISSIS*, emesso dall'amministrazione di appartenenza del ricorrente, e riliquidato, per l'effetto, il trattamento *de quo* e che gli arretrati, gli interessi legali e l'aggiornamento pensionistico sarebbero stati corrisposti nella mensilità di marzo 2026. L'Istituto previdenziale ha chiesto, previo breve rinvio per consentire la definizione dell'*iter* amministrativo con l'effettivo accredito delle somme dovute, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il 30 gennaio 2026 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una nota con la quale, vista la memoria di costituzione e risposta dell'INPS e i relativi allegati, ha chiesto un rinvio al fine di verificare l'esatto pagamento.

All'udienza del 10 febbraio 2026 l'Avvocato PETTINAU ha confermato la richiesta di rinvio dell'udienza per poter verificare l'esatto pagamento.

L'Avvocato DOA non si è opposto al rinvio.

Il Maggiore IUNGO per la Guardia di Finanza, vista l'evoluzione processuale, ha dichiarato di non insistere sull'estromissione di cui agli scritti difensivi.

Il Giudice ha, quindi, rinviato la discussione della causa all'udienza odierna.

Il 14 maggio 2026 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una memoria nella quale ha osservato che l'INPS nell'intero periodo ha liquidato un importo imponibile di 746.897,38 euro a fronte di un importo dovuto 775.230,10 euro,

con una differenza di 28.332,72 euro a titolo di arretrati lordi. Poiché gli importi predetti, relativi a quanto dovuto e quanto precedentemente liquidato, non corrispondono alla somma degli importi riportati nei fogli di calcolo: DOVUTO E PAGATO prodotti dallo stesso Istituto, il difensore ha chiesto di invitare l'INPS a fornire i dovuti chiarimenti e ha allegato un nuovo prospetto di calcolo e un prospetto arretrati e rateo pensionistico.

In data 18 giugno 2026 l'INPS ha depositato la relazione predisposta dall'Ufficio, contenente lo sviluppo dei calcoli effettuati, e la documentazione ivi richiamata, e ha insistito affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il 19 giugno 2026 l'Avvocato PETTINAU ha depositato un'ulteriore memoria nella quale, vista la documentazione prodotta dall'INPS da ultimo, dalla quale ha potuto apprendere - per la prima volta - che quanto "riliquidato" dall'INPS in seguito all'instaurazione del presente giudizio è stata la differenza tra quanto corrisposto in via provvisoria a titolo di pensione di privilegio e quanto ancora dovuto a titolo di pensione definitiva, il cui decreto *OMISSIS* è stato emesso dalla Guardia di Finanza solo in data 10/11/2023, dopo 20 anni dal collocamento in quiescenza, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto altresì conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato provvisorio e quello definitivo, liquidato con la rata di marzo 2026.

All'udienza del 23 giugno 2026 il Luogotenente De NISCO ha dichiarato che la Guardia di Finanza concorda con la richiesta dichiarazione di cessata materia del contendere e si è rimesso alle valutazioni del Giudice per le spese.

L'Avvocato PETTINAU e l'Avvocato DOA hanno confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo Giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

In ordine alle spese, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

Resta assorbita ogni altra questione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 23 giugno 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 25/06/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P.Carrus